LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 2153-A</sup>

# RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE MALVESTITI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1956 (Stampato n. 1212)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO (CORTESE)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 marzo 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954

Presentata alla Presidenza l'11 settembre 1956

Onorevoli Colleghi! — In tutti i Paesi i brevetti concessi in materia di invenzioni industriali vengono classificati, ossia ripartiti in tante classi o categorie corrispondenti ai diversi settori dell'attività produttiva (per esempio: agricoltura, alimenti, elettrotecnica, chimica, ecc.).

Tale classificazione ha lo scopo di:

a) permettere agli interessati di individuare più facilmente le invenzioni brevettate rientranti nelle diverse attività industriali; b) consentire di accertare se una data invenzione sia stata già brevettata in precedenza.

Peraltro, mentre attualmente i vari Paesi seguono criteri diversi per la classificazione dei brevetti, con la Convenzione di Parigi del 1954 l'Italia ha concordato con gli altri Paesi del Consiglio d'Europa di adottare un sistema unico di classificazione.

L'idea non era nuova e i tentativi precedenti portano le date del 1886, 1897, 1898, 1899, 1904, 1926.

### LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al Comitato degli esperti del Consiglio d'Europa, nel luglio 1952, si fu d'accordo nel rilevare che l'adozione di un sistema uniforme di classificazione faciliterebbe l'esame preventivo delle novità e la collaborazione fra gli uffici nazionali dei brevetti, ma fu difficile adottare il criterio di una classificazione risultante dai tre grandi sistemi esistenti (tedesco, danese e inglese) opportunamente modificati.

Si venne nella determinazione di progettare un nuovo sistema, indipendentemente da quelli già in atto.

La nuova classificazione si basa essenzialmente sulla classificazione tedesca. Furono messe a punto 103 classi e 600 sottoclassi: tale classificazione si presta ad una suddivisione che potrebbe comprendere 16.000 voci circa.

Furono inoltre ammesse le classi multiple per i brevetti che necessitano della classificazione simultanea in diverse rubriche. In Italia gli studi per una completa revisione della legislazione sono ad uno stadio assai avanzato: intanto, l'uso di una razionale classificazione delle invenzioni brevettate, non solo risponde ad evidenti esigenze di ordine sistematico, ma fornisce l'unico mezzo per porre in condizione i terzi interessati di fare per proprio conto delle ricerche di anteriorità.

Degno di nota:

- 1º) le ulteriori elaborazioni della classificazione internazionale non avranno bisogno di ulteriori strumenti diplomatici e quindi di provvedimenti legislativi di ratifica:
- 2º) che l'articolo 3 prevede una *vacatio* più lunga di quella consueta (4 mesi), necessaria perché l'amministrazione competente possa predisporre i mezzi per l'attuazione pratica della classificazione stessa.

MALVESTITI, Relatore.

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

#### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

#### ART. 3.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

### DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.